Rifiuti, il Consiglio di Stato dà ragione ad ARERA: ok allo schema tipo e al tetto tariffario del MTR

IN SINTESI

- La sentenza del Consiglio di Stato n. 4618/2026 conferma la legittimità dello schema tipo di contratto ARERA (Delib. 385/2023/R/rif).
- La tariffa MTR è un prezzo massimo, non un prezzo imposto: il contratto opera entro questo tetto.
- La revisione prezzi (art. 60 D.Lgs. 36/2023) è ammessa, ma la quota oltre il limite MTR non è riconoscibile né trasferibile sulla TARI.
- Il meccanismo è l'eterointegrazione del contratto (artt. 1339 e 1419 c.c.).
- Confermate anche le regole su proroghe (art. 120 D.Lgs. 36/2023) e su clausole sociali e CCNL.

DOMANDE FREQUENTI

Cosa ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 4618/2026?

Ha confermato la legittimità dello schema tipo di contratto di servizio ARERA (Delib. 385/2023/R/rif) come contenuto minimo obbligatorio, che si coordina con il Codice dei contratti pubblici senza escluderlo.

La revisione prezzi può superare la tariffa MTR?

No. È ammessa, ma entro il limite della tariffa MTR: la parte eccedente non è riconoscibile ai fini tariffari, non può essere trasferita sull'utenza né coperta automaticamente dal PEF.

Approfondimento completo e aggiornamenti

https://smartengin.it/2026/06/13/rifiuti-il-consiglio-di-stato-da-ragione-ad-arera-ok-allo-schema-tipo-e-al-tetto-tariffario-del-mtr/

Inquadra il QR code · Iscriviti alla newsletter mensile su smartengin.it
Assistenza ai Comuni: 0836 312211 · info@smartengin.it